



# Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Avamprogetto del 15 maggio 2019

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 74 capoverso 1 e 78 capoverso 4 della Costituzione federale<sup>3</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 1979<sup>4</sup>,

### *Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 32a<sup>bis</sup> capoverso 2, 58 capoverso 3 e 65 capoverso 1 «Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni» è sostituito con «DATEC».*

### *Art. 7 cpv. 5<sup>quinquies</sup> e 5<sup>sexties</sup>*

*5<sup>quinquies</sup>* Per organismi alloctoni si intendono organismi di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore che sono introdotti o importati in un territorio fuori dalla loro area di diffusione naturale.

*5<sup>sexties</sup>* Per organismi alloctoni invasivi si intendono organismi alloctoni la cui diffusione può, notoriamente o presumibilmente, pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente.

1 FF 2019 ...

2 RS 814.01

3 RS 101

4 FF 1979 III 713

*Titolo prima dell'art. 29a*

## **Capitolo: Organismi**

### **Sezione 1: Utilizzazione di organismi**

*Art. 29a-29f immutati*

*Titolo prima dell'art. 29<sup>bis</sup>*

### **Sezione 2: Misure particolari contro gli organismi alloctoni invasivi**

*Art. 29<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni volte a prevenire, a combattere e a sorvegliare gli organismi alloctoni invasivi, tenendo conto in particolare del potenziale di danno e della diffusione degli organismi.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana in particolare prescrizioni su:

- a. le misure di riduzione dell'importazione accidentale di organismi alloctoni invasivi;
- b. l'obbligo di notifica in caso di presenza di organismi alloctoni invasivi;
- c. gli obblighi di manutenzione e di lotta;
- d. il coordinamento da parte della Confederazione di misure intercantionali.

<sup>3</sup> La Confederazione adotta misure al confine, stabilisce le misure intercantionali e le coordina; i Cantoni adottano le altre misure necessarie.

<sup>4</sup> I detentori di fondi, impianti o oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi alloctoni invasivi devono, in collaborazione con le autorità competenti, eseguirne la sorveglianza, l'isolamento, il trattamento o la distruzione o tollerare tali misure.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può affidare l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa concernenti organismi alloctoni invasivi a uffici federali del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

*Titolo prima dell'art. 29g*

### **Sezione 3: Commissioni consultive**

*Art. 29g Rubrica abrogata*

*Art. 33 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le misure intese a conservare a lungo termine la fertilità del suolo proteggendolo da deterioramenti di natura chimica o biologica figurano nelle prescrizioni esecutive

della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>5</sup> sulla protezione delle acque nonché nella legislazione federale sulla protezione contro le catastrofi, sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico, sulle sostanze e gli organismi, sui rifiuti e sulle tasse d'incentivazione.

*Art. 35 cpv. 4*

<sup>4</sup> Chi produce all'interno del Paese sostanze soggette alla tassa deve dichiararle.

*Art. 41 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a - 29f<sup>bis</sup> capoverso 3, prima parte del periodo (organismi), 29g (commissioni consultive), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a<sup>bis</sup> (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

*Art. 60 cpv. 1 lett. k<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: [...]

k<sup>bis</sup>. viola le prescrizioni sugli organismi alloctoni invasivi (art. 29f<sup>bis</sup> cpv. 1, 2 e 4);

*Art. 65 cpv. 2 prima frase*

<sup>2</sup> I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d'allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie nonché sostanze o organismi.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli  
Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr